

TESTO COORDINATO DEI DECRETI 93 E 39 SULLA MVS

Articolo 1

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla acquisizione della qualifica di Regione Accreditata per Malattia Vescicolare dei Suini, nelle aziende suinicole familiari per autoconsumo possono essere allevati e macellati in loco fino a un massimo di due suini per anno in un unico allevamento per codice aziendale.

Articolo 2

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i Servizi Veterinari competenti effettuano una verifica straordinaria sull'applicazione delle misure di biosicurezza indicate in allegato all'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 in tutti gli allevamenti suinicoli campani diversi dagli allevamenti familiari per autoconsumo, servendosi dell'apposita check-list allegata al presente provvedimento (allegato1). I sopralluoghi sono condotti mediante verifiche congiunte da parte del Servizio di Sanità Animale e del Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
2. Entro il primo semestre dell'anno 2012, in concomitanza all'esecuzione del controllo semestrale per la conferma dell'accreditamento per MVS o del controllo per il primo accreditamento, la verifica di cui al comma 1 del presente articolo viene effettuata in tutti gli allevamenti suinicoli da riproduzione a ciclo aperto e negli allevamenti da ingrasso che commercializzano animali verso altri allevamenti.
3. La verifica di cui al comma 1 viene completata, per le tipologie di allevamento da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso per macello, entro il 31 dicembre 2012.
4. Alle aziende suinicole per le quali il Servizio Veterinario ufficiale constata l'insufficienza delle misure di biosicurezza presenti viene sospesa la qualifica sanitaria e viene concesso un termine di 60 giorni per l'adeguamento necessario alle prescrizioni impartite. Durante tale periodo sono consentite esclusivamente movimentazioni dirette di animali verso stabilimenti di macellazione. Trascorso il termine predetto il Servizio Veterinario competente per territorio verifica attraverso una visita ispettiva in loco che le prescrizioni siano state adeguatamente eseguite e in tal caso ripristina la qualifica sanitaria e revoca il blocco di movimentazione. Nel caso in cui si verifichi persistenza delle carenze e mancato adeguamento alle prescrizioni impartite, l'Autorità sanitaria competente dispone che tutti gli animali eventualmente presenti in azienda siano avviati ad uno stabilimento di macellazione entro 7 giorni, senza indennizzo, e che l'azienda venga classificata d'ufficio come allevamento familiare per autoconsumo, con possibilità di allevamento di un numero massimo di due capi per anno, e come tale registrata nella BDN.
5. *Qualora i titolari degli allevamenti di cui al comma 4 siano anche titolari di mezzi di trasporto per suini o sia tenuta presso gli allevamenti stessi autorimessa di tali mezzi, si procede alla sospensione dell'autorizzazione al trasporto per i suddetti mezzi fino all'acquisizione delle previste misure di biosicurezza. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni impartite, l'Autorità Sanitaria competente revoca l'autorizzazione al trasporto di suini per i mezzi detenuti.*

Articolo 3

1. Per ogni caso di sieropositività per MVS Il Servizio Veterinario competente per territorio compila entro 72 ore dalla ricezione dell'esito analitico, anche di prima istanza, la prevista indagine epidemiologica e richiede la collaborazione della Regione e dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario regionale per l'effettuazione di un sopralluogo congiunto in

- azienda. Qualora nel corso del sopralluogo si verifichi assenza o insufficienza delle misure di biosicurezza di cui all'allegato dell'OM 12 aprile 2008 e l'azienda in questione non sia un allevamento da autoconsumo che detiene un numero massimo di due capi per anno, l'Autorità sanitaria competente, su proposta del Servizio Veterinario competente per territorio, dispone la macellazione senza indennizzo entro 72 ore di tutti gli animali presenti in azienda e classificazione di allevamento da autoconsumo.
2. Il provvedimento di macellazione senza indennizzo entro 72 ore di tutti gli animali presenti in azienda e classificazione di allevamento da autoconsumo è obbligatorio in tutti i casi di riscontro di sieropositività per MVS in aziende già oggetto di misure sanitarie in funzione di sieropositività riscontrate nel corso degli ultimi 2 anni calcolati a ritroso a partire dalla data dell'ultimo prelievo che ha evidenziato capi sieropositivi.
 3. *Qualora i titolari degli allevamenti nei quali viene riscontrata sieropositività per MVS siano anche titolari di mezzi di trasporto per suini o sia tenuta presso gli allevamenti stessi autorimessa di tali mezzi, l'Autorità Sanitaria competente procede alla sospensione dell'autorizzazione al trasporto per i suddetti mezzi fino alla riacquisizione della qualifica di "allevamento accreditato per MVS".*
 4. *Gli automezzi che trasportano al macello suini sieropositivi sono lavati e disinfettati, dopo lo scarico, nello stabilimento di macellazione sotto diretto controllo del Veterinario Ufficiale che è tenuto a controfirmare la prevista dichiarazione di avvenuto lavaggio e disinfezione del mezzo*

Articolo 4

1. Qualora l'indagine epidemiologica a seguito di accertamento di focolaio di malattia vescicolare del suino evidenzi movimenti dall'azienda sede di focolaio verso allevamenti da autoconsumo che detengono fino a un massimo di due suini il Servizio Veterinario competente per l'allevamento di destinazione provvede ad eseguire al più presto un campionamento per esame sierologico nei capi provenienti dall'azienda infetta. In caso di riscontro di sieropositività l'autorità competente dispone che tutti i suini presenti siano abbattuti e distrutti entro 72 ore.

Articolo 5

1. Nei casi di focolai di MVS in aziende suinicole della regione Campania in cui si sia già verificato un precedente focolaio di MVS nel corso degli ultimi 4 anni calcolati a ritroso a partire dalla data dell'ultimo prelievo che ha evidenziato la positività virologica, l'Autorità competente dispone il ritiro del codice aziendale con espresso divieto di allevamento di animali della specie suina nonché il ritiro di eventuali autorizzazioni ad automezzi utilizzati per la movimentazione di suini.
2. *Qualora i titolari degli allevamenti nei quali è confermato un focolaio di MVS siano anche titolari di mezzi di trasporto per suini o sia tenuta presso gli allevamenti stessi autorimessa di tali mezzi, l'Autorità Sanitaria competente procede alla sospensione dell'autorizzazione al trasporto per i suddetti mezzi fino alla riacquisizione della qualifica di "allevamento accreditato per MVS".*

Articolo 6

1. Nelle aziende suinicole della regione Campania da riproduzione a ciclo aperto è vietata l'introduzione di suini diversi da riproduttori, provenienti da altri allevamenti.
2. Nelle aziende suinicole della Regione Campania da ingrasso che movimentano suini verso altri allevamenti è obbligatorio detenere gli animali per un periodo minimo di 30 giorni. In tali aziende deve essere rispettato un periodo di tutto-vuoto di minimo 7 giorni da attuarsi almeno una volta ogni due mesi. Durante il periodo di tutto-vuoto sono effettuate in azienda, sotto la supervisione documentata del Servizio Veterinario competente e a spese dell'allevatore, accurate operazioni di pulizia e disinfezione con utilizzo di disinfettanti efficaci contro il virus della Malattia Vescicolare del suino.
3. Negli allevamenti di cui al comma 2, nel periodo intercorrente due periodi di tutto-vuoto è consentito introdurre esclusivamente una partita di suini provenienti da un'unica azienda di origine. Gli animali rimangono in vincolo sanitario con divieto di movimentazione fino alla ricezione degli esiti di laboratorio favorevoli del previsto esame sierologico e coprologico effettuarsi entro 7 giorni dall'arrivo. Qualora il controllo mensile successivo riguardi gli stessi animali ancora presenti in azienda non si procede al vincolo sanitario in attesa degli esiti.
4. *Qualora negli allevamenti di cui al comma 2 siano ancora presenti suini allo scadere del periodo intercorrente tra due periodi di "tutto vuoto", il Servizio Veterinario definisce con l'allevatore interessato un piano di macellazione di tali animali entro un periodo non superiore ai 15 giorni, fermo restando il divieto di introduzione di altri animali in azienda fino al completamento delle operazioni di macellazione e di pulizia e disinfezione di cui al comma 2.*
5. *Per i trasporti di suini tra aziende della regione Campania i trasportatori sono tenuti per ogni movimentazione, pena il ritiro dell'autorizzazione al trasporto, a trasportare esclusivamente suini provenienti da un'unica azienda e destinati ad un'unica azienda, con conseguente divieto di carico e scarico multipli.*

Articolo 6 bis

1. *E' attivato il sistema di tracciabilità dei suini denominato "Sistema Suinicolo Campano" (SSC) al quale possono aderire in forma volontaria i proprietari delle aziende suinicole da riproduzione a ciclo chiuso e a ciclo aperto, da ingrasso per movimentazione e da ingrasso per macello.*
2. *Per aderire al SSC i proprietari delle aziende di cui al comma 1. del presente articolo devono compilare apposita istanza al competente Servizio veterinario dell'ASL, conforme all'**allegato 1** al presente documento. L'istanza, debitamente compilata, firmata e datata, deve essere consegnata al Servizio Veterinario dell'ASL di appartenenza che provvede a iscrivere le aziende aderenti in un apposito registro locale. L'ASL trasmette copia del registro in formato elettronico al Settore veterinario regionale e all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario (OEV), che provvede alla pubblicazione sul sito internet dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale nella sezione dedicata all'OEV. Eventuali aggiornamenti dell'elenco vengono immediatamente trasmessi e pubblicizzati con la medesima procedura.*
3. *I proprietari delle aziende da riproduzione a ciclo aperto aderenti al SSC, pena la cancellazione immediata dall'elenco di cui al comma 2, provvedono a proprie spese alla*

- marcatura individuale di tutti i suini da movimentare nelle 72 ore precedenti la movimentazione.*
- 4. I proprietari delle aziende da riproduzione a ciclo chiuso aderenti al SSC, pena la cancellazione immediata dall'elenco di cui al comma 2, provvedono a proprie spese alla marcatura individuale di tutti i suini da movimentare verso i siti di macellazione domiciliare, nelle 72 ore precedenti la movimentazione.*
 - 5. I proprietari degli allevamenti da ingrasso per movimentazione aderenti al SSC che movimentano suini anche verso altri allevamenti, pena la cancellazione immediata dall'elenco di cui al comma 2, provvedono a proprie spese alla marcatura individuale di tutti i suini introdotti nei propri allevamenti entro 72 ore dall'arrivo fatto salvo il caso di introduzione di capi già marcati provenienti da altro allevamento aderente al SSC.*
 - 6. I proprietari degli allevamenti da ingrasso per macello aderenti al SSC che movimentano esclusivamente verso il macello, pena la cancellazione immediata dall'elenco di cui al comma 2, provvedono a proprie spese alla marcatura individuale di tutti i suini da movimentare verso siti di macellazione domiciliare, nelle 72 ore precedenti la movimentazione, fatto salvo il caso di capi già marcati provenienti da altro allevamento aderente al SSC.*
 - 7. Le caratteristiche tecniche delle marche auricolari individuali di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo sono descritte nell'**allegato 2** al presente decreto. I proprietari delle aziende aderenti all'SSC provvedono ad approvvigionarsi delle marche necessarie presso rivenditori debitamente autorizzati, che assicurano la produzione di marche con numero progressivo non ripetibile per ciascuna azienda. Successivamente all'acquisto delle marche i proprietari delle aziende aderenti presentano al Servizio Veterinario competente copia della fattura e un documento dal quale risulti la numerazione delle marche acquistate.*

Articolo 6 ter

- 1. I proprietari degli allevamenti da ingrasso aderenti al SSC che movimentano suini verso altri allevamenti:
 - a) in deroga a quanto previsto all'articolo 6 comma 3, se l'allevamento è composto da più strutture (capannoni), possono introdurre in azienda più partite separate e, comunque, non oltre una sola partita per ciascuna delle strutture di cui è composto l'allevamento,*
 - b) in deroga a quanto previsto all'articolo 6, commi 2 e 4, possono effettuare il tutto vuoto e le susseguenti attività di pulizia e disinfezione anche senza tenere conto della periodicità bimestrale prevista ma, in ogni caso, ogni volta che l'allevamento o la struttura separata dell'allevamento sia stata svuotata da tutti i suini introdotti.**

Articolo 6 quater

- 1. I proprietari di tutti gli allevamenti aderenti al SSC possono movimentare suini verso siti di macellazione domiciliare per autoconsumo situati nella stessa provincia, ai fini di una macellazione domiciliare da effettuarsi entro 72 ore dall'arrivo.*
- 2. I siti di macellazione domiciliare per autoconsumo non possono essere situati in coincidenza di aziende suinicole già registrate in BDN o in registri locali ai sensi del Decreto Legislativo 200/2010.*
- 3. Le movimentazioni di cui al comma 1. sono consentite per un numero massimo di due suini per anno per sito di macellazione domiciliare di destinazione e previo preavviso al Servizio*

Veterinario competente che fisserà l'ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa e accurata ispezione delle carni. Sono fatte salve le norme previste dall'art. 13 del Regio Decreto 3298/1928 che prevedono l'autorizzazione del Sindaco per le macellazioni domiciliari dei suini.

- 4. Le movimentazioni di cui al comma 1 devono essere debitamente registrate in BDN come “movimentazione – uscita - per autoconsumo” con causale “macellato per autoconsumo”.*
- 5. In deroga a quanto disposto dal Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario n. 2 del 3 gennaio 2011, per le movimentazioni di cui al comma 1. la dichiarazione di provenienza (modello 4) può essere compilata a mano dall'allevatore ferma restando la necessità della controfirma da parte del Servizio Veterinario che effettua la visita clinica degli animali prima dello spostamento.*
- 6. Il Servizio Veterinario accerta per le movimentazioni di cui al comma 1. il rispetto delle misure relative alla disinfezione dei mezzi di trasporto ed alle relative certificazioni di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 226 del 19 agosto 2009.*
- 7. Nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui al comma 5. e/o di assenza del certificato di disinfezione del mezzo di trasporto rilasciato all'azienda di origine e/o di destinazione dei capi movimentati ai sensi del comma 1., il Servizio Veterinario competente, oltre ai provvedimenti nei confronti del trasportatore contemplati dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 226/2009, provvede a depennare l'azienda di origine dei capi dall'elenco di cui all'articolo 6 bis, comma 2.*
- 8. A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 6 comma 5, per i trasporti di suini provenienti da un'azienda aderente al SSC può essere previsto lo scarico multiplo in più allevamenti di destinazione.*

Articolo 7

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento i Direttori Generali e/o i Commissari straordinari delle AA.SS.LL. della regione Campania individuano, preferibilmente tra i Direttori dei tre servizi Veterinari di sanità animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni animali e igiene dei prodotti di origine animale, un responsabile unico con funzioni di coordinamento e verifica delle misure di controllo della MVS nel territorio di competenza e ne comunicano il nominativo al Settore Veterinario Regionale.

Articolo 8

1. I suini introdotti in stalle di sosta di stabilimenti di macellazione possono permanere in tali strutture per un periodo massimo di 72 ore prima di essere avviati alla macellazione .

Allegato 1

**SISTEMA SUINICOLO CAMPANO
ISTANZA DI ADESIONE**

ASL.....
Servizio Veterinario
(sede).....

Il sottoscritto (cognome e nome)....., (codice
fiscale)titolare
dell'allevamento suino
(codice aziendale)....., situato nel Comune
di.....
con tipologia produttiva (riproduzione ciclo chiuso o aperto, ingrasso per macello, ingrasso
per
movimentazione).....
.....

CHIEDE

di aderire al Sistema Suinicolo Campano come istituito dall'articolo 6 bis del
Decreto commissariale n° 93 del 31 dicembre 2011 come modificato dal Decreto
commissariale n°del.....

A tal fine si impegna a rispettare, pena l'esclusione dal Sistema, le disposizioni
contenute nel Decreto.

Luogo e data
.....

Firma
.....

**SISTEMA SUINICOLO CAMPANO
IDENTIFICATIVO AURICOLARE (MARCA AURICOLARE) PER SUINI**

Il mezzo di identificazione consiste in un marchio auricolare con le seguenti caratteristiche:

- a) di materiale plastico flessibile, atossico e resistente;
- b) facilmente leggibile per tutta la durata di vita dell'animale;
- c) non riutilizzabile e deve essere realizzato in modo che possa essere tolto solo mediante la rottura del marchio stesso;
- d) progettato in modo da essere applicato con il minor stress possibile per l'animale e rimanere fissato senza nuocerli;
- e) riporta solamente diciture indelebili effettuate mediante stampa laser;
- f) ogni marchio auricolare è composto di due parti, maschio e femmina, di dimensioni e forme tali da assicurare la leggibilità dei caratteri senza pregiudicare la tenuta all'orecchio dell'animale;
- g) marchio di forma circolare il cui diametro dovrà essere compreso tra 25 e 32 mm;
- h) il chiodo ha un battente che impedisce lo schiacciamento dell'orecchio e l'eventuale irritazione, inoltre rende rotante il marchio migliorandone la tenuta;
- i) i caratteri hanno un'altezza minima di 4 mm;
- l) di colore giallo;
- m) il peso complessivo di ogni marchio deve essere compreso tra 2,0 e 7,5 grammi;
- n) il perno della parte maschio deve essere flessibile, elastico e resistente con un diametro compreso tra 4 e 8 mm ed in ogni caso inferiore al diametro dello sperone;
- o) lo sperone della parte maschio (cioè l'elemento che consente di perforare i tessuti per applicare il marchio) deve essere costruito, totalmente o in parte di un materiale più duro rispetto al resto del marchio (come plastiche dure, metallo) e se costituito da più parti queste devono essere assemblate in maniera tale da non consentirne il distacco;
- p) le boccole (cioè l'elemento della parte femmina in cui si alloggia lo sperone) devono essere parzialmente o totalmente chiuse;
- q) dopo 1 anno dall'applicazione, all'esame visivo, la superficie deve essere esente da saldature, bolle, screpolature, fessure e altri difetti; il colore deve restare omogeneo e la marcatura visibile;
- r) deve essere prodotto da una ditta inserita negli elenchi del Ministero della Salute e già autorizzata a fornire identificativi auricolari per bovini e/o ovini;
- s) sulla parte "maschio" dell'identificativo auricolare è impresso col laser, a caratteri di colore nero, la sigla IT, tre cifre per il codice ISTAT del Comune, due lettere per la sigla della Provincia, un numero progressivo assegnato all'azienda su base comunale (tre cifre), ed un numero progressivo assegnato all'azienda dal produttore sulla base del numero di marche richieste composto da 5 cifre (da 00001 a 99999);
- t) sulla parte "femmina" dell'identificativo auricolare è impresso col laser, a caratteri di colore nero, la sigla IT, tre cifre per il codice ISTAT del Comune, due lettere per la sigla della Provincia, un numero progressivo assegnato all'azienda su base comunale (tre cifre),